

Ill.mo On. LUCA LOTTI

Ministro dello sport con delega all'editoria

Palazzo Chigi

Roma

OGGETTO: Emanando DPCM sulle le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta sugli incrementi degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica.

Illustrissimo Sig. Ministro,

desideriamo richiamare la Sua attenzione sul tema in oggetto, normato dall'articolo 57/bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in Legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, sui media autorizzati a raccogliere pubblicità..

Da diverse fonti, veniamo a conoscenza che esiste un dubbio circa l'ammissibilità al suddetto beneficio delle testate on line, perché non espressamente citate nella legge.

Tale tesi negativa è contraria allo spirito e alle indicazioni del governo e della maggioranza (e, direi, anche al sentire comune) che hanno portato alla emanazione della Legge 198/2016, la quale ha sancito la definizione di "quotidiano on line" e l'ha inserita, a pieno titolo nell' articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ("Definizioni e disciplina del prodotto editoriale") e a tutte le precedenti leggi che hanno condotto ad una completa equiparazione delle testate telematiche a quelle cartacee.

L'esclusione delle testate on line sarebbe, inoltre, un segnale terribile per un settore che, in prospettiva, è destinato a sviluppare sempre di più, e sempre più correttamente, il pluralismo informativo e l'occupazione. Citiamo, ad esempio, il Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla riforma dei contributi diretti.

Pensiamo, in particolare, al grande numero di testate locali e di nicchia, che hanno bisogno di sviluppare ulteriormente la loro dimensione economica per potersi dotare di strumenti sempre più efficaci per migliorare ancora la qualità dell'informazione e la possibilità di diffusione.

Incentivi come quello degli investimenti pubblicitari incrementali incontrano perfettamente le esigenze del comparto della stampa periodica telematica, oltre che della stampa cartacea. Escludere da questo beneficio le testate digitali sarebbe non solo immotivato, dal punto di vista della parità di trattamento, ma incomprensibile dai punti di vista economico e sociale.

Confidiamo, per questi motivi, nella determinazione di includere nel citato beneficio del

credito d'imposta tutte le testate cartacee e digitali registrate al Registro stampa del Tribunale e/o presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC): quelle, in sostanza, che per la legge italiana sono testate giornalistiche a tutti gli effetti.

Con i più cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Francesco Saverio Vetere

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Sara Cipriani